

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1997

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione dell'Australia attribuiscono al «Department for Primary Industries and Energy — Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)» la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono all'AQIS il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione dell'AQIS dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità dell'Australia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità dell'Australia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che l'Australia può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di

cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che l'Australia desidera esportare nella Comunità i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati;

considerando che per quello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽²⁾, modificata dalla direttiva 95/22/CE⁽³⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department for Primary Industries and Energy — Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Australia e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone di produzione autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, lettera a) della direttiva 91/492/CEE

GEOGRAFICAL BOUNDARIES

Tasmania	Bigbay Duck Bay Port Sorell Moulting Bay Great Swanport Little Swanport Blackman Bay Dunalley Bay	EagleHawk Bay Garfish Bay/Dart Island Little Norfolk Bay Pittwater Pipeclay Lagoon Birchs Bay Fleurty's Point Long Bay Reef	Great Bay Simpsons Bay Little Taylors/Satellite Deep Bay Chale Bay Port Esperance Hastings Bay Recherche Bay	Garden Bay Huon River Gardners Bay Flinders Bay Ansons Bay Apollo/Roberts/Sykes Norfolk
Queensland	Moreton Island	North Stradbroke Island	Mud Island	
Victoria	Beaumaris Flinders	Dromana	Clifton Springs	Pt Arlington (Grassy Point)
Western Australia	Cockburn Sound (Kwinana Grain Terminal)	Oyster Harbour		
South Australia	Denial Bay Franklin Harbour	Smoky Bay Nepean Bay	Streaky Bay	Coffin Bay